

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2016 nel procedimento R 489/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio UE n. 8 500 548;
- condannare il convenuto alle spese;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence)

(Causa T-308/16)

(2016/C 287/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «ClaimsExcellence» — Domanda di registrazione n. 13 847 462

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 aprile 2016 nel procedimento R 2358/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — Grupo Riberebro Integral e Riberebro Integral/Commissione**(Causa T-313/16)**

(2016/C 287/34)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrenti: Grupo Riberebro Integral, SL (Alfaro, Spagna) e Riberebro Integral, SA (Alfaro, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e A. Rincón García-Loygorri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare, conformemente all'articolo 263 TFUE, l'articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda imposto alle ricorrenti, in quanto viziato da un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione europea in relazione ai fatti sulla base dei quali ha rifiutato di riconoscere l'assenza di capacità contributiva (inability to pay) delle ricorrenti;
- in subordine, alla luce della competenza giurisdizionale anche di merito a esso riconosciuta dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 in forza dell'articolo 261 TFUE, riformare l'articolo 2 della decisione C(2016) 1933 final della Commissione europea, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, nel caso AT.39965 — Mushrooms, riducendo l'importo della sanzione inflitta alle ricorrenti;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

All'origine del presente procedimento vi è la richiesta di trattamento favorevole presentata da un'impresa alla Commissione, in merito alla sua partecipazione a un'intesa nel settore dei funghi in scatola. Secondo il testo stesso della decisione, tale intesa cercherebbe di stabilizzare il mercato dei funghi e di porre un freno alla caduta dei prezzi nell'ambito del medesimo.

Le ricorrenti non mettono in discussione né i fatti né la loro qualificazione giuridica, che hanno già riconosciuto cooperando nell'ambito della procedura di trattamento favorevole nonché nella loro risposta alla contestazione degli addebiti, nella quale hanno affermato di riconoscere la descrizione e la valutazione giuridica dei fatti. Ciò che si contesta nel presente ricorso è la valutazione e la proporzionalità dell'ammenda loro inflitta.